

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 27/01/2026

FATTO

Il ricorrente riferisce che in data 26/02/25 ha chiesto alla resistente la chiusura di un deposito titoli e la liquidazione degli strumenti finanziari nello stesso custoditi, con accredito del relativo controvalore su un conto acceso presso altro intermediario, ha inoltre chiesto l'invio della certificazione delle minusvalenze. Nonostante i numerosi solleciti, ad oggi il rapporto non è ancora stato chiuso. Chiede un adeguato indennizzo per il comportamento tenuto dall'intermediario. Nelle repliche invoca anche la violazione dell'art. 126-septdecies TUB e chiede 5.000 euro a titolo di indennizzo.

Nel replicare, l'intermediario precisa che i ricorrenti sono cointestatari del deposito titoli n. *61 e del relativo conto di regolamento n. *04; la cointestataria del ricorso è inoltre titolare del Sotto Deposito Titoli n. *61. Il 27/01/25 è pervenuta da un altro intermediario una richiesta di trasferimento degli strumenti finanziari custoditi nel deposito n. *61; il 28/01/25 ha quindi comunicato alla banca la consistenza del deposito titoli. Il 4/02/25 la nuova banca ha confermato la prosecuzione del servizio di trasferimento solo per una parte degli strumenti finanziari, comunicando la non trasferibilità con motivo 02 (Non Trasferibile - OICR non collocato). Il 5/02/25 ha quindi confermato ai ricorrenti di poter dare corso al trasferimento dei soli strumenti finanziari "accettati" dalla nuova banca; tra i titoli non accettati vi erano anche n. 243,624 quote del Fondo H*. Ricevuta la raccomandata del 26/02/25, ha effettuato il disinvestimento degli strumenti finanziari elencati dai ricorrenti (che erano solo una parte di quelli

presenti nel deposito titoli cointestato); successivamente, a seguito della ulteriore richiesta del 10/07/25, ha eseguito il disinvestimento dei restanti strumenti finanziari, ad eccezione delle quote del Fondo H*, che sono ancora custodite nel deposito titoli cointestato. Infatti, l'Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari francese (AMF) ha adottato specifici provvedimenti restrittivi, imponendo la sospensione di tutte le richieste di sottoscrizione e di rimborso. Il Fondo H* è stato oggetto di una scissione in altri due fondi: un primo (H* FCP) destinato a raccogliere la parte in bonis degli asset e a mantenere le caratteristiche originarie del Fondo, e un secondo (H* S*) destinato a raccogliere gli strumenti illiquidi, le cui quote hanno subito un tracollo nel valore e nella liquidabilità; pertanto, allo stato attuale, le quote del Fondo H* S* non possono essere né rimborsate né sottoscritte. Ha eseguito il disinvestimento delle quote del Fondo H* FCP, che la nuova banca non aveva accettato presso di sé, pur se liquidabili e trasferibili; al contrario, sono ancora custodite nel deposito titoli *61 le quote del Fondo H* S* perché non liquidabili ma solo trasferibili presso altro Intermediario. Aggiunge che il conto *04 potrà essere estinto solo previa chiusura del deposito *61, che a sua volta non può essere chiuso finché le quote del fondo H* S* sono ivi custodite. La certificazione delle minusvalenze potrà essere prodotta solo previa chiusura del deposito *61; pertanto, al fine di soddisfare le richieste dei ricorrenti, occorre rinnovare alla nuova banca la richiesta di accettare presso di sé le quote del fondo H* S*, ciò consentirebbe anche di estinguere il deposito *61 e il conto *04 nonché di produrre la certificazione delle minusvalenze. Conclude sostenendo che la richiesta di indennizzo è generica e priva di riscontri oggettivi in merito al danno patito. Chiede il rigetto del ricorso.

Nel controreplicare, il ricorrente precisa che la nuova banca ha risposto che il 4 e 5 febbraio sono avvenuti i trasferimenti dei fondi tramite procedure interbancarie, ma non è pervenuta alcuna comunicazione; la mancanza di comunicazione da parte della banca trasferente sulla motivazione che impediva la chiusura del conto l'ha costretta ad inviare la raccomandata del 26/02/2025. Anche quando i ricorrenti si sono recati di persona in filiale il 10/07/2025 non gli è stata comunicata alcuna motivazione e gli sono stati fatti firmare di nuovo moduli di richiesta di chiusura del conto (nonostante non fosse possibile chiuderlo). La reale motivazione della mancata chiusura del rapporto è emersa grazie al ricorso ABF. Sostiene che se il titolo non è liquidabile la problematica rimane in capo alla banca trasferente che dovrebbe in ogni caso consentire al cliente la chiusura del conto corrente e del deposito titoli, nonché il rilascio della certificazione delle minusvalenze. Ribadisce che il comportamento della resistente è contrario ai doveri di buona fede e correttezza e che quindi ha diritto ad un indennizzo di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 126-septiesdecies TUB. Nel controreplicare a sua volta, l'intermediario, ribadito quanto già sostenuto nelle controdeduzioni, precisa che in sede di repliche i ricorrenti asseriscono di riportare la risposta della nuova banca, senza tuttavia allegare documentazione direttamente riconducibile alla stessa.

DIRITTO

Con il ricorso parte ricorrente contesta all'intermediario la mancata chiusura di un deposito titoli e del relativo conto corrente di regolamento, con conseguente mancata liquidazione dei titoli e trasferimento del controvalore su un conto acceso presso un altro intermediario. Lamenta, inoltre, l'omesso invio della certificazione delle plusvalenze. Chiede quindi (i) la chiusura dei rapporti in questione e (ii) la condanna dell'intermediario al pagamento di un indennizzo ex art. 126-septiesdecies TUB.

L'intermediario si difende essenzialmente eccependo che l'accaduto è dipeso da fattori esterni alla sua sfera di controllo e chiede quindi il rigetto del ricorso.

In particolare, la resistente afferma che in data 27/01/25 ha ricevuto da un altro intermediario (nel proseguo, “nuova banca”) una richiesta di trasferimento degli strumenti finanziari custoditi nel deposito n. *61. Nel relativo modulo veniva precisato che “La Nuova Banca si impegna a comunicare al cliente [...] gli eventuali strumenti finanziari ed evidenze di OICR per i quali non è stato possibile realizzare il trasferimento standardizzato, indicando nella comunicazione le ragioni dell’inadempimento”.

L’intermediario afferma di aver prontamente comunicato alla nuova banca la consistenza del deposito titoli e che quest’ultima, tuttavia, avrebbe riferito di poter accettare il trasferimento solo per una parte degli strumenti finanziari. In particolare, tra i titoli non accettati vi erano anche n. 243,624 quote del Fondo H*.

In data 26/02/25 parte ricorrente ha sollecitato l’estinzione del deposito titoli, la liquidazione dei relativi strumenti finanziari e il trasferimento del controvalore su un conto acceso presso un altro intermediario, oltre alla consegna della certificazione delle minusvalenze. L’intermediario riferisce che, ricevuta la richiesta, ha effettuato il disinvestimento di una parte degli strumenti finanziari custoditi nel deposito titoli. Con raccomandata inviata il 9/04/25 e ricevuta il 17/04/25, parte ricorrente ha poi chiesto anche la chiusura del conto corrente di regolamento. Non avendo ricevuto alcun riscontro, i ricorrenti in data 4/06/25 si sono recati presso una filiale dell’intermediario resistente ed il relativo personale ha sollecitato a mezzo mail gli uffici competenti. Anche la nuova banca, in data 5/06/25, ha sollecitato a mezzo mail un riscontro della resistente. L’intermediario rispondeva in data 20/06/25, comunicando di aver inoltrato la richiesta agli uffici competenti e di essere a sua volta in attesa di un riscontro. A seguito della ulteriore richiesta di chiusura e liquidazione del 10/07/25, l’intermediario afferma di aver eseguito il disinvestimento dei restanti strumenti finanziari, ad eccezione delle quote del Fondo H*, ancora custodite nel deposito titoli cointestato; non risultando possibile rimborsarle a causa di uno specifico divieto imposto dall’Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari francese (AMF). In conclusione, il disinvestimento è avvenuto solo per le quote del Fondo H* FCP, mentre le quote del Fondo H* S* sono ancora custodite nel deposito titoli *61 perché allo stato non possono essere né rimborsate né sottoscritte, ma solo trasferite presso un altro intermediario. Al fine di soddisfare le richieste dei ricorrenti, secondo l’intermediario, occorre rinnovare alla nuova banca la richiesta di accettare presso di sé le quote del fondo H* S*, di modo da consentire anche l’estinzione del deposito titoli n. *61 e del relativo conto n. *04.

In buona sostanza, la difesa della parte convenuta si incardina sulla eccezione del *c.d. factum principis*, ossia l’esistenza di un provvedimento di un’autorità pubblica che rende oggettivamente impossibile l’adempimento dell’obbligo di liquidazione delle quote del Fondo citato, insieme alla contestazione alla nuova banca di aver impedito la chiusura dei rapporti, essendosi la stessa opposta al trasferimento dei titoli presso di sé (operazione allo stato consentita e che permetterebbe alla resistente di estinguere sia il deposito titoli che il relativo conto di regolamento). Il Collegio rileva che la parte ricorrente riporta una presunta risposta della nuova banca alle contestazioni mosse dalla resistente nelle controdeduzioni, senza peraltro, come sottolinea l’intermediario convenuto, produrre alcuna documentazione attestante tali contestazioni.

Sulla base degli elementi in atti il Collegio ritiene che l’inadempimento dell’intermediario all’obbligo di chiusura dei rapporti sia dipeso da cause esterne alla sua sfera di controllo. D’altro canto, non sembra nemmeno potersi attribuire alla parte resistente una condotta opaca nei confronti dei clienti, posto che nel modulo di richiesta del “servizio di trasferimento standardizzato degli strumenti finanziari”, veniva precisato che spettava alla nuova banca “comunicare al cliente [...] gli eventuali strumenti finanziari ed evidenze di OICR per i quali non è stato possibile realizzare il trasferimento standardizzato, indicando

nella comunicazione le ragioni dell'inadempimento". In considerazione dell'assenza di un inadempimento imputabile all'intermediario resistente, non si ritiene, quindi, sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all' art. 126-septiesdecies c. 2 TUB.

Peraltro, la stessa applicabilità al caso di specie della norma appena richiamata è dubbia, non essendo chiaro se la parte ricorrente abbia inteso avvalersi del "servizio di trasferimento", posto che la richiesta di chiusura del conto n. *04 del 9/04/25 risulta indirizzata all'intermediario resistente e solo per conoscenza alla nuova banca.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE